



*Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. – A SOCIO UNICO*  
*Via Olmo Snc - 84092 - Bellizzi (SA)*  
*P.IVA e C.F. 03108240650*

*PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)*

Approvato dal C.d.A. in data 25/01/2019

**ANNI 2019 – 2020 – 2021**

## Sommario

1. Normativa di riferimento.....	3
2. Applicabilità .....	8
3. Contesto Organizzativo Interno – Contesto Esterno .....	13
4. Contesto Esterno .....	16
5. Contesto Interno.....	18
6. Aree maggiormente a rischio corruzione .....	22
7. Formazione del personale .....	24
8. Controllo e prevenzione del rischio.....	25
9. Obblighi di informativa .....	27
10. Trasparenza ed accesso alle informazioni .....	29
11. Rotazione degli incarichi.....	31
12. Relazione dell'attività svolta.....	31
13. Programmazione triennale.....	32
14. Applicazione del Piano.....	32

## 1. Normativa di riferimento

Il presente documento scaturisce dagli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i. (in appresso per brevità "Legge Anticorruzione") nonché dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac - n. 1134 del 8/11/2017.

Nella stesura del documento si è tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regione ed Enti Locali, nella seduta del 24 luglio 2013, che ha sancito l'intesa, definendo, ai sensi dell'art. 1 commi 60 e 61, della Legge Anticorruzione, gli adempimenti con particolare riguardo:

- a) alla definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), a partire da quello relativo agli anni 2017-2019;
- b) all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed all'obbligo di rotazione dei dipendenti addetti alle aree a più elevato rischio;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- d) alla trasparenza dell'attività amministrativa con particolare riferimento alla elaborazione del Programma di Trasparenza ed Integrità (PTI).

A completamento della normativa di riferimento considerata per la stesura del presente documento devono essere anche richiamati:

1. Il "Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", approvato con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
2. Il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e recepito nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (in appresso per brevità "Disciplina Trasparenza").
3. Le "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", contenuto nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

### nonché:

4. Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
5. Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo

- 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”
6. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 recante “Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
  7. Il “Regolamento recante il codice di comportamento per i dipendenti pubblici”, approvato con Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, in attuazione dell’art. 54 del Decreto Legislativo, n. 165 del 30 marzo 2001, nella versione sostituita dalla Legge n. 190 del 2012.
  8. Le modifiche introdotte alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e precisamente all’articolo 2, comma 1, sui termini di conclusione del procedimento: *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”* e l’inserimento dell’articolo 6-bis che prevede che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.
  9. La Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la quale sono state fornite le *“Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 32 della legge 190 del 2012”*.
  10. Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50 del 4 luglio 2013 recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
  11. Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 66 del 31 luglio 2013 recante “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs. n. 33/2013)”.
  12. Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell’11 settembre 2013 recante “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
  13. Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1 del 14 febbraio 2014 recante “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 33: in particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate”;
  14. Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.
  15. Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
  16. Le FAQ Art. 1 L.190/2012 Adempimenti nei confronti dell’AVCP.
  17. Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
  18. Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
  19. Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto

- degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
20. Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
  21. Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
  22. Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
  23. Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5- bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013”;
  24. Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
  25. Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 2 del 30 maggio 2017 recante “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
  26. Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
  27. Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»”
  28. Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 recante “Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”;
  29. Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllanti e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”.
  30. Determinazione ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 recante “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
  31. Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
  32. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, Approvazione dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

In base alla normativa tutta di cui sopra, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello nazionale, derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

- il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013, che ha

il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T., ora ANAC, che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

A livello di ciascuna amministrazione, invece:

- la Legge Anticorruzione prevede l'adozione del Piano di Prevenzione Triennale (PTPC),

Il PTPC è formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della stessa Legge 190 del 2012, il quale svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., la quale prevede la possibilità che il PTPC possa contenere anche il PTI. Sia il PTPC che il PTI sono approvati dall'organo legittimato nella stessa amministrazione ad adottare le decisioni politiche e le strategie organizzative aziendali.

Com'è noto, la *ratio* della normativa tutta di cui sopra nasce dall'esigenza di arginare la diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo tenuto conto che, come precisato dalla Corte dei conti, nel discorso di apertura dell'anno giudiziario 2013, la corruzione è diventata da *"fenomeno burocratico-pulviscolare"*, a *"fenomeno politico - amministrativo sistemico"*. In tale lotta alla corruzione la pubblicità rappresenta uno dei momenti essenziali, tenuto conto che la pubblicità favorisce *"forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*, ai sensi dell'art. 1 della Disciplina Trasparenza.

In ragione di quanto sopra, sono state introdotte con la normativa in parola, ulteriori importanti novità e precisamente:

1. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:
  - a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
  - b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
  - c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. Nei giudizi di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

3. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

4. L'obbligo delle società partecipate all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 comma da 15 a 33 della Legge Anticorruzione oltre a quelli previsti dall'art. 22, 40 della Disciplina Trasparenza "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal Diritto Nazionale o dall'Unione Europea" e cioè quella destinata a soddisfare bisogni della collettività, con riferimento agli interessi pubblici attribuiti. La legge 190/2012 stabilisce in particolare (art.1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate. È stabilito che, alle Società partecipate pubbliche, la Legge si applica limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e comunitario. Il PNA obbliga le società partecipate da Enti pubblici a introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella L.190. Tuttavia, per evitare inutili ridondanze, come precisato nella sezione 2 – Azioni e Misure Generali del PNA, è consentito agli enti che hanno già adottato un Modello ex 231 di far perno su di esso, ma estendendo l'ambito di applicazione a tutti i reati compresi nella Legge 190 lato attivo e passivo anche in relazione al tipo di attività (società strumentali/società di interesse generale) e di denominare tali parti "Piani di prevenzione della corruzione". Seppure non previsto dalla L. 190/2012, il PNA stabilisce la nomina di un responsabile per l'attuazione del Piano anche per tali società partecipate pubbliche da identificare con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 o con un suo componente o con un dirigente. Inoltre le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- a. collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- b. provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- c. assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

## 2. Applicabilità

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione n. 72/2013 nonché il PNA 2016 e la Conferenza Unificata (CU) del 24 luglio 2013 prevedono espressamente quali destinatari, oltre le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 12 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate ed a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati quali destinatario.

Essendo l'**AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI S.P.A. – A SOCIO UNICO** controllata al 100% dal Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano, con la *mission* di Gestore dell'Aeroporto di Salerno, la stessa rientra tra i soggetti destinatari per l'attuazione delle disposizioni della Legge Anticorruzione e della Disciplina Trasparenza e in particolare con riferimento agli obblighi di seguito esposti.

### **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in appresso per brevità Responsabile) è il Dr. Giovanni Basso, Dirigente della società, il quale deve provvedere:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla valutazione, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori operativi, sulla necessità della rotazione degli incarichi nei settori e alla verifica dell'attuazione della rotazione ove ritenuto necessario, il tutto con riferimento alle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

In caso di commissione, all'interno dell'organizzazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile risponde di mancato raggiungimento degli obiettivi nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine determinato, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 1) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale e di aver osservato le prescrizioni della legge; 2) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile per la violazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi e la stessa sarà decisa dall'Organo Sociale competente, tenuto conto della gravità e di tutte le circostanze.

La mancata predisposizione PTPC e la mancata adozione della formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità disciplinare.



In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile risponde anche per omesso controllo, sul piano disciplinare, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo di lavoro e/o dal contratto individuale di lavoro.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal PTPC costituisce illecito disciplinare ed è sanzionabile secondo la disciplina prevista contratto collettivo o dal codice civile.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile pubblica nel sito web una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all' Organo Sociale competente (termine prorogato al 31.01.2019 per l'annualità 2018 con comunicato del Presidente ANAC del 21.11.2018).

Nei casi in cui l'Organo Sociale competente lo richieda, il Responsabile riferisce sull'attività.

### **Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Con l'approvazione del Presente Piano triennale di prevenzione della corruzione PTPC 2019-2021, che segue il piano PTPC 2018-2019-2020, la Società ha inteso predisporre un sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo all'interno della propria struttura.

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile. Il PTPC deve:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dipendenti preposti alla gestione dei settori;
- b) prevedere, per tali attività, meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, per le stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti con i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- g) provvedere con cadenza periodica alla formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del PTPC adottato, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

### **Trasparenza**

L'obbligo sulla Trasparenza deve tener conto delle disposizioni dettate per le società partecipate dalla Disciplina Trasparenza, con riferimento all'art. 11 comma 2 che rinvia per il relativo contenuto all'articolo 1, comma da 15 a

33 e delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016, della Legge Anticorruzione che prevede la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili e che la stessa “è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni”, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Oltre agli obblighi di cui alla Legge Anticorruzione, devono essere rispettati anche gli obblighi previsti dalle norme speciali contenute nella Disciplina Trasparenza e precisamente

- gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, ai sensi dell’art. 22;
- gli obblighi di informazioni ambientali di cui all’art. 40.

Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi e acquisizione di forniture.

In particolare va garantita la massima trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Dovrà essere previsto negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Dovrà essere previsto il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale.

Dovrà essere nota, tramite il sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino e/o utenti possano rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni.

Nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in materia di procedimento amministrativo, sussiste l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Con riferimento ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture dovrà essere pubblicato nel sito web istituzionale:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto dell'affidamento;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate sul sito internet istituzionale in ottemperanza all'art. 9 d.lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016.

La mancata o incompleta pubblicazione, delle informazioni costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ed è fonte di responsabilità disciplinare a carico dei Dipendenti preposti alla gestione dei vari settori.

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei dipendenti preposti alla gestione dei vari settori.

Ai sensi della Disciplina Trasparenza la violazione degli obblighi di responsabilità determina per il Responsabile elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine arrecato e comunque elemento di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.

Il Responsabile non risponde comunque dell'inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa non imputabile.

È, inoltre, prevista una sanzione specifica per la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni di società di diritto privato e precisamente una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Responsabile da euro 500,00 a euro 10.000,00.

### **Codice di Comportamento**

Costituisce obbligo definire un Codice di Comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il Codice di Comportamento deve contenere una specifica indicazione dei doveri e prevedere per tutti i dipendenti il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Il Codice di Comportamento va consegnato a ciascun dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. La violazione dei doveri contenuti nel Codice di Comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPC, è fonte di responsabilità disciplinare e verrà sanzionato secondo il contratto collettivo. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Sull'applicazione del Codice di Comportamento vigilano i dipendenti preposti alla gestione di ciascuna struttura e le strutture preposte al controllo interno.

Annualmente dovrà essere verificato lo stato di applicazione del Codice di Comportamento e organizzata attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

### **Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all' Organo Sociale competente, per i provvedimenti di competenza dell'interessato.

La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.

### **3. Contesto Organizzativo Interno – Contesto Esterno**

L'organizzazione dell'AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI S.P.A. – a socio unico- si caratterizza per un'efficiente organizzazione operante presso l'Aeroporto SALERNO-Pontecagnano, sito in Bellizzi (SA), Via Olmo s.n.c..

La società è concessionaria dell'Aeroporto di Salerno ed opera in regime di anticipata occupazione ex art.17 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 2009. Inoltre è stata firmata il 22 febbraio del 2013, con l'ENAC, la concessione per la gestione totale.


Lo Statuto Sociale, attualmente vigente, è stato adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 21/10/2016.

Lo Statuto Sociale prevede le figure del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale.

Nell'anno 2016 vi è stata la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e la contestuale nomina a Presidente e legale rappresentante dell'Ing. Antonio Ferraro, come da verbale Assembleare del 21.10.2016.

Il Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni dell'Ing. Antonio Ilardi ha nominato l'Ing. Giovanni Perillo Amministratore Delegato all'Area Tecnica, con verbale del 31.07.2017.

L'assetto organizzativo è strutturato in settori così articolati:



L' organico del personale è attualmente di complessive n 28 unità di cui:

Dirigente n. 1, con la qualifica di Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordiatore in posizione apicale nell' organizzazione aziendale.

- Quadri n. 3
- Impiegati amministrativi n. 7
- Operai n. 17

Tutto il personale ha in essere un contratto a tempo indeterminato, tranne una unità con un contratto a tempo determinato di 12 mesi.

Il rapporto del personale è regolato, oltre che dal codice civile ed altre normative del settore, dal Contratto Collettivo Nazionale Assaeroporti, di cui la società è associata. In ragione della classificazione adottata con il CCNL, il personale in organico è ripartito secondo la seguente classificazione:

- Livello 1 n. 2
- Livello 2B n. 1
- Livello 3 n. 5
- Livello 4 n. 6
- Livello 5 n. 14

Per il Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordiatore trova applicazione il CCNL dei Dirigenti del Commercio.

Il Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordiatore, Dr. Giovanni Basso, essendo l'unico Dirigente, ha assunto il ruolo di Responsabile.

#### 4. Contesto Esterno

La provincia salernitana, territorio nel quale insiste la Società consortile, si sviluppa su una superficie di circa 5 mila km<sup>2</sup> ed ha una popolazione di poco più di un milione e centomila abitanti.



Fonte: *Il sole 24 ore*

Salerno rappresenta la seconda provincia della Campania e l'ottava provincia italiana per popolazione residente, dopo Roma (oltre 4,1 milioni), Milano (3,1 milioni), Napoli (3 milioni), Torino (quasi 2,3 milioni), Bari, Palermo e Brescia (tutte e tre con circa 1,5 milioni di abitanti).

L'intera provincia è costituita da 158 comuni, dei quali appena quattro con oltre 50 mila abitanti:

Comune	Abitanti
Salerno	140.000
Cava de' Tirreni	53.000
Battipaglia	~ 50.000
Scafati	~ 50.000
Nocera Inferiore	46.000
Eboli	38.000
Pagani	36.000
Angri	32.000
Sarno	31.000
Pontecagnano Faiano	25.000
Nocera Superiore	24.000

La densità abitativa (220) risulta inferiore rispetto a quella rilevata per la provincia di Napoli (2630) e Caserta (345) che spingono la media regionale (429) molto al di sopra del valore nazionale (200).

Ai sensi dell'art. 3 legge 241-1990 e ss. mm. ii., fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

- a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, comma 4, legge 190 del 2012;



b) le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione;

L'individuazione delle aree di rischio sono il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dalla società.

Fondamentale sotto questo aspetto è l'analisi del contesto esterno ed interno alla società come evidenziato anche nella determina n. 12/2015 dell'Anac.

Per l'analisi del contesto esterno è stata analizzata la relazione del 25/02/2015 presentata dal Ministro Alfano alle Camere.


Nella matrice di seguito esposta si provvede ad analizzare il rischio connesso in relazione alle diverse e principali tipologie (intra-gruppo o extra-gruppo) di soggetti con cui si interfaccia la Società. Il livello di rischio (rilevante o meno) tiene in considerazione l'assoggettamento del soggetto alla normativa anticorruzione.

Matrice di analisi del contesto esterno		
Soggetto	Tipologia	Livello di rischio
Soci della S.p.A.	intra-gruppo	non rilevante
Fornitori	extra-gruppo	rilevante
Pubbliche amministrazioni	extra-gruppo	non rilevante

## 5. Contesto Interno

L'Aeroporto di Salerno è situato nella Provincia di Salerno, a circa 15 km a Sud-Est dalla città (Figura 1). Il sedime aeroportuale ricade prevalentemente all'interno del Comune di Pontecagnano Faiano (121 Ha) e per la restante, nel comune di Bellizzi (circa 3 Ha, relativi principalmente all'Aerostazione Passeggeri e al parcheggio autovetture).

Figura 1. Inquadramento territoriale – Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi.



Il sedime aeroportuale, attualmente in gestione parziale alla Società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.a., ha una superficie di circa 97 Ha pari a circa l'80% dell'intero sedime dell'aeroporto (124 Ha). Il restante 20% (circa 27 Ha) è in uso all'amministrazione Militare.

L'accessibilità all'aeroporto è assicurata dall'autostrada Salerno Reggio Calabria (A3), che, con lo svincolo Pontecagnano-sud Aeroporto (a nord) e con quello di Battipaglia (a sud), s'innesta sulla strada statale SS18 "Tirrenia Inferiore". Per quanto riguarda il collegamento su rotaia, a ridosso dell'area aeroportuale (lato Nord) si sviluppa la linea Napoli – Salerno Reggio Calabria. Le stazioni di arrivo della linea ferroviaria poste nelle vicinanze dell'aeroporto sono quelle di Montecorvino Pugliano e di Bellizzi, oltre a quella, più a Nord, di Pontecagnano e, più a Sud, di Battipaglia.

### 5.1- Inquadramento urbanistico

Il sedime aeroportuale ricade in un sito scarsamente antropizzato, caratterizzato per lo più da ambiti prettamente agricoli, con presenza di coltivazioni sotto serra, fabbricati rurali di scarso interesse sia storico che archeologico e isolate abitazioni.

Come precedentemente anticipato, il sedime aeroportuale ricade essenzialmente nei comuni di Pontecagnano Faiano e di Bellizzi.

La struttura urbana del territorio in cui si inserisce l'infrastruttura si può suddividere in due Ambiti denominati "Ambiti Sud aeroportuale e Nord aeroportuale". Nell'Ambito sud prevale suolo agricolo e comprende parte del sedime aeroportuale che si estende fino alla costa; il territorio è costituito prevalentemente da aree seminative con colture pregiate e costruzioni che risultano necessarie per l'esercizio delle attività di pertinenza, quali: serre, costruzioni adibite alla lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il tessuto residenziale è costituito da case residenziali isolate e frange periurbane che si estendono lungo la viabilità secondaria. La tipologia edilizia prevalente è la casa singola unifamiliare in ambito rurale, presente anche in prossimità del sedime aeroportuale e classificata come ricettore residenziale a bassa densità. L'Ambito nord aeroportuale presenta alcune frazioni del Comune di Pontecagnano Faiano, Comune di Montecorvino Pugliano (Bivio di Pratole), parte del Comune di Bellizzi e la maggior parte degli insediamenti produttivi prossimi all'aeroporto. È costituito da insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali localizzati a ridosso dell'asse ferroviario e da una lottizzazione residenziale arteriale, cioè da lotti residenziali disposti su entrambi i lati lungo l'arteria stradale principale di scorrimento e di distribuzione locale rappresentata dalla Strada Statale 18 in prossimità del bivio di Pratole (Nord – Est) e dalla Strada Provinciale 173 in prossimità della frazione di Corvinia (Nord – Ovest). La tipologia edilizia prevalente è la palazzina fino a un massimo di tre piani il cui piano terra risulta essere destinato all'uso commerciale, distante circa 1 km dal sedime aeroportuale e classificata come ricettore residenziale a media densità.

I P.R.G. di Pontecagnano Faiano e Bellizzi

Il comune di Pontecagnano Faiano risulta dotato di Piano regolatore generale (PRG); il vigente strumento urbanistico generale ha individuato sul territorio comunale una serie di aree destinate prevalentemente ad attività agricole, industriali e artigianali.

L'area interessata dal sedime aeroportuale si compone, nell'ambito del comune di Pontecagnano Faiano, delle seguenti destinazioni d'uso:

- Attuale area di sedime: zona omogenea F3 – servizi generali (Zone destinate esclusivamente alle attrezzature di interesse generale e di uso pubblico/parcheggi, reti tecnologiche, cimiteri, aeroporti, recupero ambientale);
- Confine Nord Ovest del side/area di espansione Sud: zona omogenea E3 (Zona destinata ad uso agricolo identificate come aree seminative con colture pregiate).

Per quanto riguarda il comune di Bellizzi, su cui ricade l'aerostazione e i parcheggi auto, il vigente PRG individua le seguenti destinazioni d'uso per l'area relativa al sedime aeroportuale:

- Attuale zona terminal/parcheggi: zona omogenea F8, e futura espansione: zona omogenea F.8 (Zona destinata alle attività aeroportuali);
- Futura zona di espansione lato terminal: zona omogenea D.t.3 (area non edificata destinata ad insediamenti turistici), zona omogenea E (area per attività agricole)


Il PRG definisce chiaramente l'obiettivo di una connessione territoriale con i comuni limitrofi di Bellizzi e Montecorvino Pugliano, attraverso le destinazioni delle zone omogenee al confine tra i due comuni. A questo viene associata la chiara intenzione del potenziamento delle infrastrutture di collegamento per la mobilità urbana e della rete di trasporto pubblico.

Il rapido collegamento con l'area centrale della città di Salerno e il conseguente miglioramento dell'accessibilità dell'area aeroportuale risultano parte integrante di qualsiasi strumento urbanistico che coinvolge oltre al comune di Pontecagnano-Faiano, anche quelli limitrofi di Bellizzi e Montecorvino e, più a sud, quello di Battipaglia.

## 5.2- Infrastrutture Air-Side

L' Aeroporto di Salerno Pontecagnano (codice ICAO: LIRI) è un'infrastruttura civile aperta al traffico commerciale nazionale e internazionale. Nei seguenti paragrafi è riportata una descrizione sintetica delle infrastrutture allo stato attuale per poterne meglio individuare e valutare i limiti e le potenzialità.

Figura 2. Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi



## 5.3- Configurazione allo stato attuale

### *Pista di volo, raccordo e bretelle*

Secondo quanto riportato in AIP - ITALIA (*Aeronautical Information Publication*) pubblicato dall'ENAV, nell'aggiornamento del 22/06/2017, le coordinate geografiche del "punto di riferimento" dell'Aeroporto (*Aerodrome reference point*) sono:

40° 37' 12" N 014° 54' 45" E

con una quota sul livello medio mare di 119 ft (36,30m).

L'orientamento magnetico dell'attuale pista di volo (QFU) è 067°/247° originando il sistema di piste RWY 05/23. La larghezza della pista è pari a 45,00 m a cui si aggiungono due fasce laterali antipolvere, *shoulders*, di 7,50 m ciascuna.

La pista di volo è pavimentata con sovrastruttura di tipo flessibile in conglomerato bituminoso e presenta una configurazione trasversale a doppia falda.

In conclusione si può ritenere che dall'analisi del contesto esterno di riferimento e dell'inquadramento urbanistico della struttura aziendale emergono delle interferenze che potrebbero far incrementare seppur in maniera lieve il rischio di corruzione cui è sottoposta la realtà aziendale. Tuttavia tali considerazioni si contrappongono alle evidenze che si rilevano dall'analisi del contesto aziendale il quale, in sintesi, è contraddistinto dall'assenza di eventi corruttivi registrati. Per le sue peculiari caratteristiche, inoltre, la Società per Azioni s'interfaccia con interlocutori istituzionali (in primis il socio unico Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano), la quasi totalità aventi natura pubblica ed essi stessi assoggettati alle disposizioni anticorruzione.

Tali conclusioni saranno tenute in considerazione ai fini dell'individuazione preliminare delle aree di rischio ed ai fini della graduazione del rischio di ciascun processo nonché nella scelta delle misure da intraprendere

## 6. Aree maggiormente a rischio corruzione

L'Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.P.A. ha sempre posto particolare attenzione al contrasto del fenomeno corruttivo ed è intervenuta immediatamente una volta entrata in vigore la Legge Anticorruzione, disciplinando i procedimenti ritenuti più a rischio in ragione dell'attività esercitata e precisamente la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Infatti, per tali procedimenti ha già adottato il regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori con determina del Presidente del Cda del 20/02/2015 ratificata nel Cda del 27/02/2015.

Oltre a questi interventi si è proceduto ad emanare:

- 1) un Codice di Comportamento per il personale approvato dal Consiglio d' Amministrazione nella seduta del 05/10/2015 (allegato A al presente documento e parte integrante);
- 2) Clausola di Integrità da sottoscrivere da parte dei partecipanti alle procedure di gara, degli offerenti e dei contraenti (allegato B al presente documento e parte integrante);
- 3) Carta dei Servizi con riferimento alla particolare attività.

Si ritiene, pertanto, di aver effettuato interventi significativi per gli specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa.

Pertanto, come nel corso del 2018, nell'anno 2019 si procederà, in particolare, ad individuare e analizzare i procedimenti che, all'interno di tali processi (intesi come insieme di attività complesse che devono essere individuate e ordinate in maniera standardizzata) richiedano un'implementazione e/o intervento strutturale. Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione conferma le fasi del processo di gestione del rischio, come già previste nel precedente PTCP.

Nella tabella che segue sono riportate le attività che alla data di redazione del presente PTPC presentano rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello (o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative attività di prevenzione o correttive.

Settori Coinvolti	Attività di rischio	Grado di rischio
Amministrazione- Cda e Amministrazione della società	Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	<b>ALTO</b>
Amministrazione	Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale, dei collaboratori e soggetti esterni	<b>MEDIO</b>
PH Manutenzione	Gestione rifiuti e applicazione normativa D. Lgs. 81/2008	<b>ALTO</b>
Amministrazione	Gestione di contratti di locazione o concessioni attive/passive	<b>ALTO</b>
Responsabile ufficio attività negoziale	Predisposizione capitolati prestazionali d'appalto. Attività relative a progettazione, validazione, direzione e collaudo.	<b>MEDIO</b>
Contabilità / PH Manutenzione	Gestione cassa/ economato e magazzino.	<b>MEDIO</b>
Responsabile ufficio attività negoziale	Redazione provvedimenti autorizzatori finalizzati alle acquisizioni. Gestione procedure affidamento. Redazione e stipula contratti. Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.	<b>MEDIO/ALTO</b>
PH Progettazioni / PH Manutenzione Responsabile ufficio attività negoziale / Contabilità	Gestione attività contabile relativa a lavori, forniture e servizi. Gestione controllo DURC. Gestione controlli. In generale attività Aeroportuale.	<b>MEDIO</b>
Consiglio di amministrazione	Processo di valutazione del personale - Assunzioni	<b>MEDIO/ALTO</b>
Consiglio di amministrazione	Progressioni di carriera	<b>MEDIO</b>
PH Terminal	Vendita biglietteria e servizi aeroportuali	<b>MEDIO</b>
PH Progettazioni / PH Manutenzione / PH Terminal / Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordiatore Responsabile ufficio attività negoziale	Selezione fornitori	<b>ALTO</b>
Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordiatore	Accordi stipulati con altre amministrazioni pubbliche	<b>ALTO</b>

A valle di una fase di approfondita analisi delle attività realizzate nel corso del 2018, non è stata evidenziata l'esistenza di ulteriori attività esposte al rischio corruzione, anche sulla base delle informazioni elaborate dai Funzionari preposti ai settori. Nel corso del 2019 verrà proseguita l'attività di controllo al fine di evidenziare eventuali variazioni nelle attività di rischio e in eventuali nuovi soggetti coinvolti.

## 7. Formazione del personale

La Legge Anticorruzione prescrive che il Responsabile individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile provveda a definire, le procedure appropriate per formare i dipendenti sopra citati.

Nel corso del 2017 il Responsabile ha effettuato specifica attività di formazione per tutti i dipendenti della società, avvalendosi di una società esterna.

Nel corso del 2018 le attività formative sono state esperite *in house* e rivolte in particolare al personale coinvolto nelle attività negoziali. Una particolare attenzione nel corso del 2018 è stata rivolta al tema del “*whistleblower*” con il rafforzamento della possibilità da parte del dipendente di procedere alla segnalazione.

Corsi formativi verranno ripetuti nel corso del 2019 e così ogni anno.

Non si sono rilevati casi di mancata partecipazione ingiustificata e/o valutazioni negative che sarebbero state oggetto di azioni disciplinari.



## 8. Controllo e prevenzione del rischio

Il presente PTPC è destinato a tutto il personale dipendente.

Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute in questo PTPC e delle norme del Codice di Comportamento la cui diffusione, conoscenza e controllo continuo verrà effettuata a cura del dipendente preposto alla gestione del settore, in raccordo con il Responsabile.

In particolare, ogni trimestre verranno effettuate interviste al personale.

Verranno, infine, adottate forme di presa d'atto del PTPC da parte di dipendenti, sia al momento dell'assunzione, sia per quelli in servizio con cadenza periodica e precisamente in occasione delle interviste.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile coinvolgerà i dipendenti preposti alla gestione dei servizi ed il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge Anticorruzione, il Responsabile dovrà con cadenza periodica:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale
- effettuare tramite l'ausilio del servizio ispettivo, ispezioni e verifiche presso ciascun settore al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Nello svolgimento delle attività è assicurata e garantita, per quanto possibile, una distinzione e separazione tra chi autorizza l'attività, chi la gestisce, chi ne organizza l'archiviazione e chi esercita il controllo e chi la remunera. Le singole attività devono essere gestite esclusivamente dalle persone preposte e incaricate nelle aree di riferimento. L'eventuale sostituzione o l'intervento di persone estranee all'area interessata per il compimento di un'attività alla stessa riferita devono essere giustificate, comunicate al Responsabile anticorruzione ed autorizzate. In ipotesi di necessità e urgenza, le eventuali deroghe alla separazione delle competenze dovranno essere motivate e specificamente autorizzate.

Viene posta particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o attuale, che la legge ha valorizzato con l'inserimento di una nuova disposizione nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo. L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha infatti introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice etico di comportamento. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al coordinatore dell'area, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato ad altro dipendente. Qualora il conflitto riguardi il coordinatore dell'area, sarà il responsabile per la prevenzione a valutare le iniziative da assumere. La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Ai fini della prevenzione della corruzione, verranno effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti.

Sempre in materia di prevenzione si sottolinea che sarà previsto negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

## 9. Obblighi di informativa

I dipendenti preposti alla gestione delle strutture coinvolte nelle attività a maggior rischio, sono tenuti a procedere:

- 1) al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto delle disposizioni aziendali;
- 2) al monitoraggio dei rapporti, mediante acquisizione di una dichiarazione dei dipendenti, con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione

Tali dati devono essere trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al Responsabile.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione e di illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.

A tal proposito, si rammenta che la Legge Anticorruzione, prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico e che tale norma viene recepita dall'Aeroporto di Salerno- Costa D'Amalfi Spa con il presente PTCP.

Nel dettaglio, vi è un dovere generale di segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate al Responsabile anticorruzione. Può essere oggetto di segnalazione meritevole di tutela qualsiasi atto o fatto, a prescindere dalla sua rilevanza penale, che comporti un pregiudizio ingiustificato per la Società a causa di un interesse personale, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice Etico di Comportamento.

Sono meritevoli di considerazione e tutela anche le segnalazioni e denunce che provengono da soggetti terzi, collaboratori, fornitori, consulenti.

L'identità del denunciante non viene rivelata senza il suo consenso, a meno che ciò non risulti necessario per le esigenze di difesa dell'incolpato. La denuncia deve essere il più possibile circostanziata. Qualora le segnalazioni, a seguito di attività di verifica circa la fondatezza delle stesse, abbiano rilevanza disciplinare o penale si procederà secondo le disposizioni della normativa vigente di riferimento.

Colui che denunci una condotta penalmente rilevante o comunque un interesse personale rilevante in contrasto con quello riconducibile all'attività di lavoro prestata presso questa Società merita il massimo rispetto e non è passibile di atteggiamenti o misure discriminatorie o colpevolizzanti o penalizzanti o sanzionatorie per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso di cui alla l. 241/90. La tutela del denunciante non trova applicazione nel caso in cui vengano riportate notizie false rese con dolo o colpa. In particolare, nell'ambito del procedimento

disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, purché il segnalante consenta alla rivelazione della sua identità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179.

In generale, sussiste un obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza di segnalazioni, pena l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Al fine di garantire la riservatezza del denunciante, la riservatezza della segnalazione e l'identità dei soggetti segnalati per la durata degli accertamenti necessari, è disponibile per l'invio delle segnalazioni l'indirizzo di posta Elettronica del Responsabile anticorruzione; **g.basso@aeroportosalerno.it**.

Una volta ricevuta la segnalazione, entro 15 (quindici) giorni, il RPCT provvede alla sua preliminare valutazione, al fine di verificarne la pertinenza. Nel caso di fondatezza della segnalazione, il RPCT avvia entro i successivi 15 (quindici) giorni l'attività istruttoria (di una durata massima di 90 (novanta) giorni) per l'accertamento della condotta illecita e al termine dell'attività istruttoria provvede, in funzione dei profili di illiceità riscontrati, a comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile dell'area cui è ascrivibile il fatto, all'Ufficio del Personale, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'ANAC; fornendo in ogni caso copia di tale comunicazione al CdA.

Qualora ritenga la segnalazione infondata, il RPCT provvede all'archiviazione della segnalazione. Nell'ipotesi in cui le segnalazioni riguardino il RPCT, gli interessati possono inviare le segnalazioni direttamente all'ANAC.

Nel corso del 2018 sono state compiute azioni di sensibilizzazione, che proseguiranno nel 2019, sui diritti ed obblighi relativi alla segnalazione di condotte illecite anche attraverso l'invio di una specifica comunicazione finalizzata ad informare tutti i dipendenti sull'utilizzo dello strumento di segnalazione e sul loro diritto ad essere tutelati (tutela del whistleblower).

## 10. Trasparenza ed accesso alle informazioni

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

Il d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D. lgs n. 97/2016, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001.

In base al comma 5 sempre del medesimo art. 22 poi *"Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni."*. Quindi, ove le società partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di promozione dell'applicazione della predetta disciplina sulla trasparenza da parte delle società dalle stesse controllate.

Si ricorda che il D. Lgs. n. 97/2016 ha esteso ampiamente l'applicazione della normativa sulla trasparenza anche a soggetti cui prima non era applicabile, evidenziando l'alto valore che il legislatore assegna al "sistema trasparenza".

Il Piano Triennale della Trasparenza e integrità (P.T.T.I.), che fino all'anno 2016 era parte integrante e complementare del Piano della Prevenzione della Corruzione, oggi ne diviene una sezione.

Entrando più nel dettaglio dell'applicazione del dlgs n. 33/2013, si ricorda che i dati pubblicati, a norma del d.lvo. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili, per tale motivo i documenti e le informazioni sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (d.lvo 82/2005) come modificato dal Dlgs n. 179/2016.

Le disposizioni del dlgs n. 33/2013 e delle relative linee guida anac n. 831/2016 dovranno essere temperate con le previsioni del Regolamento europeo in materia di privacy che entrerà in vigore il 28/05/2018, ovvero quando scadranno i 6 mesi riconosciuti dall'UE all'Italia per adeguare il codice della privacy.

Le disposizioni dell'art. 5 del dlgs n. 33/2013 hanno introdotto le forme di accesso civico e di accesso generalizzato che si aggiungono alla più comune modalità di accesso agli atti disciplinata dall'art. 22 e ss della legge n. 241/90.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

L'istanza di accesso civico, formulata per iscritto, indica i dati richiesti, non necessita di motivazione ed è trasmessa all'ufficio che detiene i dati.

Ove l'istanza abbia a oggetto dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, l'istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La definizione di Trasparenza è fornita dal D.Lgs. 33/2013, come *“accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire forme diffuse di controllo dei principi di buon andamento e imparzialità”* costituisce ora *“livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti sociali e civili”*. Principi richiamati e disciplinati dalla Disciplina Pubblicità.

La Legge Anticorruzione prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti web istituzionali relativamente alle seguenti informazioni:

- informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1 comma 15);
- bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15);
- costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini – le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un’agevole comparazione – (art. 1 comma 15);
- autorizzazioni o concessioni (art. 1 comma 16);
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 comma 16): in quest’ambito sono da pubblicare: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera/servizio/fornitura, l’importo delle somme liquidate (art. 1 comma 32);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1 comma 16);
- prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1 comma 16);
- risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1 comma 28);
- indirizzo di PEC (art. 1 comma 29).

In ragione della Disciplina Trasparenza devono essere ottemperati anche gli obblighi:

- di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
- di pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40).
- Il RPC trasmette alla controllante le informazioni e i documenti per adempiere agli obblighi dell’art. 22

Sul sito [www.aeroportosalerno.it](http://www.aeroportosalerno.it) è accessibile la sezione “Società trasparente” che contiene numerose informazioni che si ritengono attuative dell’obbligo della Legge 190/2012.

Tempestivamente tali informazioni sono pubblicate sul sito internet istituzionale in ottemperanza all’art. 9 d.lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016.

Il responsabile della pubblicazione del dato è il Responsabile ICT Sig. Marco Labruna.

## 11. Rotazione degli incarichi

La legge Anticorruzione al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Il Responsabile verifica periodicamente, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori, l'effettiva esigenza della rotazione degli incarichi.

I dipendenti preposti alla gestione dei settori sottopongono al Responsabile una relazione sulle possibili rotazioni di incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori ad alto rischio.

Ad ogni buon conto, i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

Al fine di scongiurare un rallentamento nell'esercizio delle attività, la rotazione degli incarichi non potrà avvenire in concomitanza con quella dei dipendenti preposti alla gestione dei settori.

La Società assicura, nei limiti del possibile, tenuto anche conto di quanto specificato in termini di competenze e professionalità, la rotazione del personale preposto alle attività di particolare rischio, con riferimento rispetto alle stesse alle diverse fasi in cui si articola il processo, con cadenza regolare, non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi, da valutarsi e motivarsi nei singoli casi.

L'attuazione della misura avviene in modo da tenere conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e da salvaguardare la continuità della gestione. La rotazione non deve e può infatti tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad unità operative cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

La ratio è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario/referente tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

Nel caso in cui la rotazione non fosse possibile, ovvero in ipotesi di necessità e urgenza, le eventuali deroghe dovranno essere motivate e dovranno essere sottoposte all'attenzione del Responsabile anticorruzione per la conseguente autorizzazione. La Società assicura altresì, nei limiti del possibile, che nell'espletamento delle attività o delle fasi di maggiore delicatezza ed esposizione, venga assicurata la presenza di due persone.

Nel caso di avvio di procedimento penale o disciplinare il dipendente viene assegnato ad altro incarico.

## 12. Relazione dell'attività svolta

Annualmente il Responsabile espone al Consiglio di Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

### 13. Programmazione triennale

Il programma triennale risentirà nelle attività previste dal piano di sviluppo aeroportuale, a seguito delle quali ci sarà la chiusura temporanea dello scalo dovuto all'ampliamento infrastrutturale.

#### Anno 2019

- a) Aggiornamento e pubblicazione del Piano Triennale entro 31 gennaio 2019
- b) Costante pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
- c) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2018.
- d) Confronto con il socio unico per le attività di programmazione degli interventi previsti dal PSA.
- e) Implementazione delle procedure poste in essere nel 2018.
- f) Verifica della possibilità di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio di corruzione.
- g) Verifica dell'effettività dei Regolamenti o disposizioni generali adottati.

#### Anno 2020

- a) Aggiornamento e pubblicazione del Piano Triennale entro 31 gennaio 2020
- b) Costante pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
- c) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2019.
- d) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità, eventualmente riscontrate.
- e) Predisposizione del modello 231
- f) Revisione, ove necessario, delle procedure poste in essere nel 2019.

#### Anno 2021

- a) Aggiornamento e pubblicazione del Piano Triennale entro 31 gennaio 2021
- b) Costante pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
- c) Audit interni con cadenza trimestrale.
- d) Revisione, ove necessario, delle procedure poste in essere nel 2020.

### 14. Applicazione del Piano

Risulta evidente che, al di là dell'esigenza di una relazione annuale, è necessario predisporre un sistema di monitoraggio costante dell'andamento di attuazione del Piano, dando così la possibilità al R.P.C.T. di



intraprendere le necessarie ed opportune iniziative nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione come individuati nel presente Piano. È, pertanto, necessario prevedere che i referenti di ciascuna delle strutture considerate a rischio, provvedano con regolarità ad aggiornare il R.P.C.T. sullo stato di applicazione della disciplina nei singoli Uffici.